



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente-relatore

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio circoscrizionale elettorale della Calabria, con provvedimento 23 gennaio 2013, accoglieva l'istanza avanzata da Vento Maurizio, nella qualità di presentatore della lista di candidati per l'elezione della Camera dei Deputati per il PDL, e da Bianchi Dorina, nella qualità di candidata alle elezioni, per il riesame della propria decisione assunta il 22 gennaio 2013 con la quale era stata disposta la cancellazione della predetta candidata Bianchi Dorina dalla medesima lista. L'Ufficio, premesso che la cancellazione conseguiva soltanto all'accertamento della condizione di incandidabilità e non anche alla mancata produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 d. lgs. n. 235/2012, come invece previsto dall'art. 9 per le sole elezioni regionali, e che il medesimo art. 2 consentiva all'Ufficio circoscrizionale elettorale di svolgere accertamenti officiosi circa le condizioni di incandidabilità, accertava che nei confronti di Bianchi Dorina non sussistevano cause di incandidabilità e, quindi, disponeva la revoca della cancellazione e la sua ammissione in via definitiva.

Propone reclamo Foti Antonino, candidato nella medesima lista PDL, al fine di ottenere la cancellazione dalla lista della candidata Bianchi Dorina, con la conseguente proclamazione dell'istante collocato al n. 5 nell'ordine di



lista. Esponeva che la presentazione della dichiarazione sostitutiva costituiva presupposto della verifica della candidabilità, sia per le elezioni della Camera dei Deputati che per le elezioni regionali.

Ritenuto che:

il ricorso è stato presentato in data 1 marzo 2013, cioè ben oltre il termine di quarantotto ore dalla comunicazione della decisione impugnata assunta dall'Ufficio centrale circoscrizionale il 23 gennaio 2013. Detto termine è previsto dall'art. 23, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 per l'impugnazione delle decisioni di eliminazione delle liste o di candidati, ma è estensibile anche alle decisioni di revoca della cancellazione e riammissione dei candidati nelle liste.

Inoltre il reclamo, mirando a far dichiarare la "non convalida" della Bianchi e "la proclamazione dell'istante quale candidato collocato al n. 5 nell'ordine di lista", è inammissibile perché presentato dopo che la procedura elettorale si è conclusa, ogni competenza al riguardo spettando alla Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Roma, 4 marzo 2013.

I componenti

il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 4 MAR 2013

IL SEGRETARIO